

Prova civile - rendimento dei conti - approvazione definitiva - irrevocabilità - impugnativa per vizi della volontà - ammissibilità – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971

Azione di revisione - e possibile in relazione alle partite non incluse nel conto per errore materiale o per omissione.*

L'approvazione del conto può dar luogo all'impugnativa per vizi della volontà (errore, violenza, dolo). Tuttavia, una volta che il conto sia stato approvato in modo definitivo, sia pure stragiudizialmente, colui che ne chieda la revisione deve fornire la prova, in base ad elementi di fatto venuti in luce successivamente alla definizione del conto, che le partite, per le quali si reclama il rimborso, non siano state incluse nel conto per errore materiale o per omissione.*

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971